

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA

UFFICIO TRIBUTI

RAVVEDIMENTO OPEROSO - Art. 13 D.Lgs. 472/1997

Ravvedimento operoso per omesso, insufficiente o tardivo versamento (IMPOSTA DOVUTA E NON VERSATA + SANZIONE + INTERESSI LEGALI)

Nel caso in cui il contribuente **non abbia effettuato il versamento dell'IMU e/o della TASI entro la scadenza ordinaria** del 16 giugno per l'acconto e del 16 dicembre per il saldo, può fare il ravvedimento operoso per non incorrere nel pagamento della sanzione del 15%, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni o nella sanzione del 30% per i versamenti effettuati oltre il 90° giorno.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024

Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Valori della sanzione per il ravvedimento operoso per violazioni precedenti al 1° settembre 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare le regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

- 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
- 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.

La sanzione deve essere rapportata all'importo dell'imposta dovuta e non versata.

INTERESSI LEGALI

Oltre alle sanzioni sopra indicate dovranno essere conteggiati anche gli interessi nel modo seguente:

IMPOSTA NON VERSATA x TASSO DI INTERESSE* x NUMERO GIORNI**

* il tasso di interesse è pari: allo 0,01% dal 1.1.2021 al 31.12.2021, al 1,25% dal 1.1.2022 al 31.12.2022, al 5,00% dal 1.1.2023 al 31.12.2023, al 2,50% dal 1.1.2024 al 31.12.2024, al 2,00% dal 1.1.2025 al 31.12.2025, a 1,60% dal 1.1.2026 al 31.12.2026

** numero di giorni compresi tra quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e quello in cui viene effettivamente eseguito (giorno incluso nel computo)

Per il versamento dovrà essere utilizzato il Modello F24, per cui dovrà essere inserito il codice catastale del Comune **F605**, barrata l'apposita casella del ravvedimento **"Ravv."** ed indicato il **codice del tributo**.

La sanzione e gli interessi dovranno essere indicati cumulativamente in aggiunta all'imposta dovuta e non versata esclusivamente nello spazio relativo all'importo da versare.

Effettuato il versamento dovrà essere inviata all'Ufficio Tributi apposita comunicazione da effettuarsi come da modello scaricabile al link <https://www.comune.monteronidarbja.si.it/tributi/imu/> o da ritirarsi presso il suddetto ufficio negli orari di apertura al pubblico.